



**REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.6 del 25 maggio 2020

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 - PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI	3

TITOLO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 3 - TARIFFE	4
ART. 4 - ESENZIONI.....	5
ART. 5 - AGEVOLAZIONI.....	6
ART. 6 - CONTROLLI SULLE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	7
ART. 7 - TERMINI DI VERSAMENTO	7
ART. 8 - TERMINI DI DECADENZA.....	8
ART. 9 - IMPORTI DI MODICO VALORE.....	8
ART. 10 - ARROTONDAMENTO	8

TITOLO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	8
ART. 12 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE	9
ART. 13 - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA	9
ART. 14 - COMPENSO AL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA.....	9
ART. 15 - CONTROLLI	10
ART. 16 - RIPRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FORMALITÀ.....	10

TITOLO IV - RIMBORSI E RECUPERI

ART. 17 - RIMBORSI AL CONTRIBUENTE.....	10
ART. 18 - AVVISO DI ACCERTAMENTO	11
ART. 19 - INTERESSI.....	11
ART. 20 - SANZIONI.....	11
ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA	12
ART. 22 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE.....	12
ART. 23 - DILAZIONI DI PAGAMENTO	12
ART. 24 - DIRITTO DI INTERPELLO	13
ART. 25 - AUTOTUTELA.....	13
ART. 26 - CONTENZIOSO	13

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - NORME FINALI.....	13
ART.28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	13

APPENDICE I

ESENZIONI - RIFERIMENTI NORMATIVI	15
---	----

APPENDICE II

AGEVOLAZIONI - RIFERIMENTI NORMATIVI	20
--	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. In attuazione dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, la Provincia di Salerno istituisce l'IMPOSTA PROVINCIALE (I.P.T.) SULLE FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia, e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ART. 2 - PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta al P.R.A. di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione secondo quanto disposto dal vigente ordinamento giuridico.
2. L'imposta non è dovuta per tutte le formalità non aventi contenuto patrimoniale quali:
 - a. le denunce di perdita e di rientro in possesso;
 - b. le denunce di cessazione della circolazione;
 - c. le denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
 - d. l'annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
 - e. i rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
 - f. l'acquisto di possesso per la P.A., e le altre formalità richieste dalla stessa quali confisca e sequestro.
3. Sono escluse dall'applicazione dell'I.P.T. le mere richieste di rettifiche di errore materiale come ad esempio:
 - a. la modifica del codice fiscale purché non ingeneri incertezza sull'identità del soggetto beneficiario;
 - b. la rettifica del dato anagrafico erroneamente indicato nel titolo/istanza ovvero che non ingenera incertezza sull'identità del soggetto beneficiario;
 - c. la variazione del prezzo.
4. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.
5. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. gli aventi causa o intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56, comma 1 bis, del D.Lgs n°446/97 e degli articoli 93 e 94 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
 - b. il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
6. Il venditore rimasto intestatario nel Pubblico Registro Automobilistico a seguito di omessa trascrizione al P.R.A. dell'atto di vendita da parte del soggetto acquirente, può richiedere la

registrazione del trasferimento anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso, qualora a richiedere detta formalità sia persona diversa dall'acquirente, l'imposta sarà dovuta dal richiedente stesso all'atto di presentazione dell'istanza.

7. Nel caso di locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario del veicolo, l'oggetto dell'imposta è l'annotazione e la destinazione del gettito va alla Provincia ove ha sede legale o residenza il locatario. Qualora la formalità di prima iscrizione o di trascrizione dell'acquisto del veicolo da parte della società di leasing sia contestuale all'annotazione del leasing a favore del locatario, l'imposta è dovuta solo su quest'ultima formalità.

8. Nelle fusioni tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al Pubblico Registro Automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

9. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art.17 comma 39, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435 ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.

TITOLO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 3 – TARIFFE

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto del Ministero delle Finanze n.435, del 27 novembre 1998.

2. Le misure delle tariffe di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Provincia nella misura e con le modalità fissate dalla normativa vigente.

3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al precedente comma 4, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

6. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano state deliberate nel corso dell'esercizio, dopo il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.

7. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia dell'atto modificativo delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

8. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, l'atto di cui al precedente comma deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve essere reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

9. Ai fini della determinazione delle tariffe applicabili ai sensi dei precedenti commi, e del riconoscimento delle esenzioni e agevolazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, si fa riferimento:

- a. per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione;
- b. per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

ART. 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta, nei limiti e con le modalità previste nelle riportate norme di riferimento, le formalità aventi per oggetto i seguenti atti di natura traslativa o dichiarativa :

- a. acquisto di veicolo effettuato da persona disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida, intestato a lui o al soggetto di cui è fiscalmente a carico (*ART.8 LEGGE N.449 DEL 27/12/1997 - ART.1 COMMA 3 DEL D.M. 435/98 - ART.1 COMMA 36 LEGGE N.296 DEL 27/12/2006*);
- b. acquisto di veicolo effettuato da persona disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto, intestato a lui o al soggetto di cui è fiscalmente a carico (*ART.8 LEGGE N.449 DEL 27/12/1997 - ART.1 COMMA 3 DEL D.M. 435/98 - ART.1 COMMA 36 LEGGE N.296 DEL 27/12/2006*);
- c. acquisto di veicolo effettuato da persona disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni e trasportato, senza obbligo di adattamento del veicolo, intestato a lui o al soggetto di cui è fiscalmente a carico (*ART.30, COMMA 7, LEGGE 388/2000 - ART.1 COMMA 36 LEGGE N.296 DEL 27/12/2006*);
- d. acquisto di veicolo effettuato da persona disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, intestato a lui o al soggetto di cui è fiscalmente a carico (*ART.30, COMMA 7, LEGGE 388/2000 - ART.1 COMMA 36 LEGGE N.296 DEL 27/12/2006*);
- e. acquisti di veicoli effettuati da soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita (*ART.56, COMMA 6, D.LGS. 446/1997*);
- f. operazioni relative ai finanziamenti posti in essere da aziende e istituti di credito o loro sezioni/gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine (*ART.15, D.P.R. 29/9/1973, N.601 - RISOLUZIONE MEF N. 49/E DEL 17/4/2000*);
- g. acquisti di veicoli effettuati per lo svolgimento delle loro attività da parte di associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, nonché trascrizioni di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione d'eredità, o di legato a loro favore (*ART.8, COMMA 2, LEGGE 11/8/1991, N.266 - RISOLUZIONE MEF N.49/E DEL 17/4/2000*);
- h. formalità afferenti ad atti che rientrano in procedimenti di competenza del Giudice di Pace

- con valore della controversia non superiore a € 1.032,91 (*ART.46, LEGGE 21/11/1991, N.374 - RISOLUZIONE MEF N. 49/E DEL 17/4/2000*);
- i. formalità afferenti ad atti che rientrano nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (*ART.19, LEGGE 6/3/1987, N.74 - RISOLUZIONE MEF N. 49/E DEL 17/4/2000*);
 - j. trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province, e dai Consorzi fra tali enti (*ART.118, D.LGS. N.267 DEL 18/8/2000*);
 - k. operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, (*ART.21, D.LGS. N.460 DEL 4/12/1997*);
 - l. operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) (*ART.4, COMMA 5 DEL D.LGS. N.207/2001*);
 - m. cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale per le formalità relative ad ipoteche iscritte a decorrere dal 29 gennaio 2009 (*ART.3 COMMA 13 BIS DELLA LEGGE N.2 DEL 28 GENNAIO 2009*).
2. Per gli atti di cui ai punti a. b. c. d. del presente articolo non si applica l'esenzione d'imposta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili che non abbiano fiscalmente a carico in egual misura il disabile stesso (*RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N.4 DEL 17/01/2007*).
3. L'esenzione a favore del soggetto disabile o di chi lo ha fiscalmente a carico riguarda esclusivamente l'acquisto di veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc. se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 cc. se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (*ART.8, COMMA 3, DELLA LEGGE N.449 DEL 27/12/1997 COSÌ SOSTITUITO DALL'ART.53-BIS DELLA LEGGE N.157 DEL 19 DICEMBRE 2019*).
4. Si applica all'imposta qualsiasi altra esenzione prevista dalla legge.

ART. 5 – AGEVOLAZIONI

1. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie, l'imposta è dovuta nella misura di un quarto tenendo conto dell'eventuale incremento di tariffa di cui all'art.3 deliberato dalla Provincia ai sensi dell'art.56, comma 2, del D.Lgs 446/1997:
 - a. autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale, e rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempre che non siano adatti al trasporto di cose (*ART.56, COMMA 6, DEL D.LGS N.446/1997*);
 - b. rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili (*ART.56, COMMA 6, DEL D.LGS N.446/1997*);
 - c. nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art.1 comma 2 della Legge 12/3/1999 n.68 e dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.72 del 30/7/2001;
 - d. nei casi di veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl, a idrogeno, in relazione a ciascuna formalità presentata.
2. Per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent'anni, o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno vent'anni e individuati con determinazione

dall'ASI e dalla FMI, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, l'imposta è dovuta nella misura fissa di € 51,65 per gli autoveicoli e di 25,82 per i motoveicoli (*ART.63, COMMA 1, DELLA LEGGE, N.342 DEL 21/11/2000*);

3. L'imposta per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in € 50,00, e la cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta (*ARTICOLO 3, COMMA 13-BIS, DELLA LEGGE N. 2 DEL 28/01/2009*).

4. Nei casi di cancellazione di ipoteche iscritte prima del 29 gennaio 2009 ovvero per le ipoteche giudiziali, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M. n. 435 del 1998, tenendo conto dell'eventuale incremento di cui al precedente art.3, comma 2, deliberato dalla Provincia.

5. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla legge.

ART. 6 - CONTROLLI SULLE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli .

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui al comma 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli.

3. Qualora sia prevista una tariffa differenziata per atti soggetti ad I.V.A., alla richiesta di trascrizione al P.R.A. di veicoli deve essere allegata copia della fattura d'acquisto o dello scontrino. Nel caso di prime iscrizioni di veicoli al P.R.A. si procederà a successive verifiche per accertare la sussistenza del diritto all'applicazione della tariffa differenziata.

ART. 7 - TERMINI DI VERSAMENTO

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A., il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

ART. 8 - TERMINI DI DECADENZA

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 20.
2. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente con apposito avviso motivato, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 3-bis. In caso di avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 legge 160/2019, valgono per la riscossione coattiva i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
4. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 9 - IMPORTI DI MODICO VALORE

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a euro trenta, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

ART. 10 - ARROTONDAMENTO

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se la frazione è pari o superiore a 50 centesimi.

TITOLO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La Provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.
2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Pone altresì il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione ed effettua le ispezioni ed i controlli presso il Concessionario.

3. In assenza di designazione, il Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione, è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.

ART. 12 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
2. L'attività di gestione ordinaria dell'imposta è espletata dal gestore del PRA ai sensi del Decreto interministeriale - Ministero dell'Economia e Finanze del 21/03/2013.
3. L'affidamento al gestore del P.R.A. dell'attività di recupero e/o riscossione coattiva può essere effettuata tramite apposita convenzione o altro atto idoneo.

ART. 13 - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto di eventuali compensi e rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa entro 5 giorni lavorativi dalla data d'incasso.
2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla Legge 28 luglio 1961, n. 770.
3. Entro la prima decade di ogni mese e con le modalità previste dal successivo comma 7, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta rende disponibili i dati afferenti ai versamenti relativi al mese precedente, opportunamente distinti per singola giornata lavorativa.
4. Entro il mese di gennaio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.
7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia avviene di norma in via telematica sull'indirizzo ufficiale di posta elettronica e/o tramite accesso abilitato al Servizio Informativo ACI.

ART. 14 - COMPENSO AL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA

1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta non è dovuto alcun corrispettivo per l'attività ordinaria così come stabilito dal Decreto interministeriale - Ministero dell'Economia e Finanze del

21/03/2013.

ART. 15 – CONTROLLI

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.
3. Ove consentito dalla normativa vigente, ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario, la Provincia può attribuire, all'interno della normativa vigente, compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione e dell'elusione d'imposta volti a migliorare anche la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.

ART. 16 - RIPRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FORMALITÀ

1. Nel caso di ripresentazione di formalità precedentemente ruscate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

TITOLO IV - RIMBORSI E RECUPERI

ART. 17 - RIMBORSI AL CONTRIBUENTE

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
 - a. richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, corredate dalla nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta;
 - b. versamenti in eccesso o non dovuti.
4. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, verificati i presupposti per il rimborso, provvede direttamente ad effettuare la restituzione conserva agli atti le quietanze relative alle somme rimborsate; in presenza di casi controversi potrà richiedere alla Provincia il proprio parere vincolante.
5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 19.

ART. 18 - AVVISO DI ACCERTAMENTO

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o Posta elettronica certificata.
2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A..

ART. 19 - INTERESSI

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 20 - SANZIONI

1. La sanzione per omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% dell'importo non versato, ed è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e sue modifiche e integrazioni.
2. La sanzione è dovuta:
 - a. dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - b. dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.
3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.
4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale:
 - a. la violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore. Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento se residente nel territorio della Repubblica, e entro il termine di trecentosessanta giorni se residente all'estero. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi alla Provincia;
 - b. è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
 - c. la Provincia, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina con atto motivato la somma dovuta per la violazione, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della

violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette atto motivato di archiviazione comunicandolo integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva.

ART. 22 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta e qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione, nei termini e nella misura prevista dall'art.13, comma 1, lettera a), a-bis), b) e c), del D.Lgs. n.472/1997 e sue modifiche e integrazioni.

ART. 23 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo indirizzata alla Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:

- a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b. ammontare del debito pari o superiore ad € 250,00;
- c. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d. applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse;
- e. versamento di rate di pari importo con durata massima della rateazione così fissata:
 - fino a euro 2.000,00 in un massimo di 12 rate mensili;
 - superiori a euro 2.000,00 in un massimo di 24 rate mensili;

3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente del Servizio preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede altresì a comunicare al contribuente l'accoglimento dell'istanza e le modalità di effettuazione della rateazione.

4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera d) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.000,00 è necessaria la

prestazione di idonea garanzia tramite fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa assicuratrice per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

ART. 24 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia istanza di interpello conforme alle prescrizioni dell'art. 11 della legge 212/2000 e sue modifiche e integrazioni, nonché provvedimenti attuativi.

ART. 25 - AUTOTUTELA

1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:
 - a. l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b. il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare o abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

ART. 26 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta Provinciale di Trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

ART.28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Dal 1° gennaio 2020 è abrogato il Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 97 del 21.12.2009.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al Regolamento abrogato.
3. Le disposizioni del presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, si applicano con decorrenza 1° gennaio 2020, in conformità alle regole di bilancio per regioni, province e comuni dettate dall'art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23/12/2000.

APPENDICE I - ESENZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (a) e (b)

- **ART.8 LEGGE N.449 DEL 27/12/1997:**

All'art. 13 bis comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

- **ART.1 COMMA 3 DEL D.M. 435/98**

Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- **ART. 1 COMMA 36 LEGGE N.296 DEL 27/12/2006 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap) :**

Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (c) e (d)

- **ART.30, COMMA 7, LEGGE 388/2000:**

Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

- **ART. 1 COMMA 36 LEGGE N.296 DEL 27/12/2006** (*Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap*):
Riportato nella lettera (a) e (b).

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (e)

- **ART.56, COMMA 6, D.LGS. 446/1997:**

Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (f)

- **ART.15, D.P.R. 29/9/1973, N.601 :**

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell' articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

- **RISOLUZIONE MEF N.49/E DEL 17/4/2000** (*Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - Art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Applicabilità al tributo delle esenzioni previste in materia di imposta di registro*):

Con il quesito in oggetto è stato chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito all'applicabilità delle esenzioni previste da alcune disposizioni di legge in materia di imposta di registro all'imposta provinciale di trascrizione (IPT). Le perplessità sono scaturite dalla lettura delle "Istruzioni di servizio" impartite dalla Direzione Centrale - Pubblico registro automobilistico - dell'Automobile Club italiano, per l'anno 2000, ai propri uffici provinciali che svolgono, tra l'altro, le attività concernenti la liquidazione e la riscossione dell'imposta provinciale, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506. In tali istruzioni l'ACI ha sostenuto, che, a partire dal 1° gennaio 2000, le disposizioni esonerative previste per l'imposta di registro non possono più essere applicate al tributo provinciale. Dette disposizioni sono state individuate:

- nell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che riguarda gli atti ed i procedimenti di competenza del Giudice di pace che non eccedono la somma di lire due milioni;
- nell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in tema di atti relativi a finanziamenti agevolati;
- nell'art. 8 della legge 29 settembre 1991, n. 266, che concerne le operazioni delle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni;
- nell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riguarda gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi.

Al riguardo, si premette che l'introduzione dell'imposta provinciale di trascrizione è stata consentita dalla legge di delega 23 dicembre 1996, n. 662, che, al comma 149, lettera d), dell'art. 3, ha previsto l'attribuzione alle province della

facoltà di istituire il tributo. La tariffa dell'imposta doveva essere determinata in modo tale da garantire il gettito complessivo dell'imposta erariale di trascrizione (IET) e della relativa addizionale provinciale (APIET), entrambe abolite dall'art. 51, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 446 del 1997.

I principi della legge di delega sono stati trasfusi nell'art. 56, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e nel D.M. 27 novembre 1998, n. 435, che hanno dettato per l'IPT una disciplina sostanzialmente analoga a quella stabilita per l'abrogata imposta erariale di trascrizione; per cui si può dire che il tributo provinciale ha mantenuto la struttura della IET, fatta eccezione per le norme che individuano il soggetto attivo.

Bisogna inoltre aggiungere che la normativa contenuta nella legge 23 dicembre 1977, n. 957, istitutiva della IET, non è stata abrogata dall'art. 51 del D. Lgs. n. 446 del 1997, poiché - come affermato nella circolare n. 188/E del 16 luglio 1998, che ha affrontato direttamente il problema dell'abolizione dei tributi ad opera del D. Lgs. n. 446 del 1997 - ciò che è stato soppresso "è stato soltanto ed esclusivamente il tributo, non essendo stata abrogata la norma che disciplina i tributi stessi".

Da queste premesse si può quindi dedurre che le disposizioni di esonero previste dalla normativa IET sono rimaste ancora in vigore in quanto compatibili con la nuova disciplina. Deve quindi ritenersi valido anche per l'IPT il rinvio disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 957 del 1977, secondo cui si applicano alla IET le esenzioni e le agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

Un'ulteriore argomentazione a sostegno di questa tesi può essere colta nel fatto che l'esclusione dal campo dell'IPT di queste esenzioni verrebbe inevitabilmente ad alterare l'equilibrio di gettito che il legislatore delegante ha voluto invece mantenere con l'istituzione della nuova imposta provinciale e che è stato attuato dal D. M. n. 435 del 1998. Infatti, in questo provvedimento la misura di base dell'imposta provinciale di trascrizione è stata determinata in modo tale da assicurare lo stesso gettito della IET e della relativa addizionale provinciale.

Per quanto concerne infine il caso particolare di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, si ribadisce il contenuto della circolare n. 49/E del 16 marzo 2000, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, la locuzione "da ogni altra tassa" deve essere intesa nel senso più ampio possibile fino a ricomprendere nell'esenzione prevista per atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi, la totalità dei tributi e quindi anche l'imposta provinciale di trascrizione.

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (g)

• **ART.8, COMMA 2, LEGGE 11/8/1991, N.266 :**

Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

• **RISOLUZIONE MEF N.49/E DEL 17/4/2000 (Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - Art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Applicabilità al tributo delle esenzioni previste in materia di imposta di registro):**

Riportato nella lettera (f) .

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (h)

• **ART.46, LEGGE 21/11/1991, N.374:**

Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

• **RISOLUZIONE MEF N.49/E DEL 17/4/2000 (Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - Art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Applicabilità al tributo delle esenzioni previste in materia di imposta di registro):**

Riportato nella lettera (f)

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (i)

- *ART.19, LEGGE 6/3/1987, N.74 :*

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 , sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

- *RISOLUZIONE MEF N.49/E DEL 17/4/2000 (Imposta provinciale di trascrizione (IPT) - Art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Applicabilità al tributo delle esenzioni previste in materia di imposta di registro):*

Riportato nella lettera (f)

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (j)

- *ART.118, D.LGS. N.267 DEL 18/8/2000:*

I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (k)

- *ART.21, D.LGS. N.460 DEL 4/12/1997:*

I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (l)

- *ART.4, COMMA 5 DEL D.LGS. N.207/2001:*

I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

Regolamento - art.4, comma 1, lettera (m)

- *ART. 3 COMMA 13 BIS DELLA LEGGE N. 2 DEL 28 GENNAIO 2009:*

Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione.

Regolamento - art.4, comma 2

- *RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N.4 17/01/2007 :*

... (omissis). Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico. Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo. In proposito si fa presente che, poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l'interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi.

Regolamento - art.4, comma 3

• *ART.8, COMMA 3, DELLA LEGGE N.449 DEL 27/12/1997 COSÌ SOSTITUITO DALL'ART.53-BIS DELLA LEGGE N. 157 DEL 19 DICEMBRE 2019 :*

All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150kW se con motore elettrico».

APPENDICE II - AGEVOLAZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento - art.5, comma 1, lettera a) e lettera b)

• *ART. 56, COMMA 6, DEL D. LGS N.446/1997:*

... (omissis). Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.

Regolamento - art.5, comma 1, lettera (c)

• *ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N.68 DEL 12/03/1999:*

Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

• *RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N.72 DEL 30/07/2001:*

... (omissis). La presente circolare, fermo restando le istruzioni già impartite, mira a dirimere i dubbi sorti nell'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni. Infatti, da più parti è stato richiesto se i benefici in parola competano anche ai soggetti "ipovedenti" e ai soggetti "non totalmente sordomuti".

Acquisito nel merito il determinante parere tecnico della Direzione generale della prevenzione del Ministero della sanità, si ritiene che, per l'esatta individuazione della portata della norma, si debba far riferimento all'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Non vedenti

La citata norma individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi agli occhi con eventuale correzione.

Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, recante "classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici".

I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), di ciechi parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4).

Per ciechi totali si intendono coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi e coloro che hanno soltanto la percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore.

Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno il residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento.

Per ipovedenti gravi si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento.

Le agevolazioni fiscali in argomento competono, quindi, solo ai disabili ricompresi in una delle tre categorie sopra indicate. La condizione di appartenenza ad una delle suddette categorie deve risultare dalla documentazione di rito da esibire, per l'individuazione della quale si rinvia ai chiarimenti già forniti con le predette circolari n. 74 e n. 207, nonché con la circolare n. 46 dell' 11 maggio 2001, emanata dall'Agenzia delle Entrate.

Sordomuti

Per quanto riguarda l'esatta indicazione dei soggetti definiti sordomuti, il già citato articolo 1 della legge n. 68 del 1999 individua i sordomuti in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Tale disposto normativo porta a ritenere che il disabile appartenga alla categoria dei sordomuti tutte le volte che le certificazioni rilasciate dalle competenti commissioni mediche espressamente lo qualificano tale.

Regolamento - art.5, comma 2

• *ART.63, COMMA 14, DELLA LEGGE, N.342 DEL 21/11/2000:*

Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

Regolamento - art.5, comma 3

• *ARTICOLO 3, COMMA 13-BIS, DELLA LEGGE N. 2 DEL 28/01/2009 :*

Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione.



PROVINCIA DI SALERNO
Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione di Consiglio provinciale del 19/05/2020 N. 20 Registro Settore Personale e Finanze/Servizio Economico-Fiscale. Approvazione nuovo Regolamento IPT – Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico.

Il Collegio dei Revisori, preso atto che, per legge, è vietata la riunione di più persone, al fine di evitare il contagio “coronavirus” in data 19 maggio 2020 si è riunito, in collegamento “Skype”, nelle persone di:

- Dott. Esposito Vincenzo, presidente
- Dott.ssa Perrupato Rosanna, componente
- Dott. Petrella Vittorio, componente

per il rilascio del parere sulla proposta di delibera di cui all’oggetto, ricevuta a mezzo PEC il giorno 19/05/2020.

Il Collegio

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio provinciale del 19/05/2020 N. 20 Registro Settore Personale e Finanze/Servizio Economico Fiscale avente ad oggetto “Approvazione nuovo Regolamento IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico

Visto l’art. 56 del D.lgs. 5/12/1997 n. 446, che prevede la possibilità per le Province di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l’imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.), in sostituzione della soppressa imposta erariale ed addizionale provinciale di trascrizione;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 97 dell’21/12/2009 con la quale la Provincia ha approvato il Regolamento dell’I.P.T.,

Considerato che:

- l’ACI, in quanto incaricata della riscossione dell’imposta per conto della Provincia di Salerno, ha portato nel corso dell’anno all’attenzione della stessa una serie di casistiche particolari, per le quali risulta necessaria una ridefinizione degli aspetti regolamentari, quali le trascrizioni a tutela del venditore (ex art. 11 d. m. 514/92) e il trattamento dell’imposta per i disabili;
- al fine di rendere più efficace l’attività di riscossione, sia spontanea che coattiva, avendo la legge di bilancio per il 2020 riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi 784-815, legge 160/2019) si è reso necessario adeguare il vigente regolamento alle nuove casistiche, alle esigenze organizzative

- sopraindicate, alle modifiche intervenute in ambito normativo, e all'esperienza maturata negli anni;

Visti:

- Il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 212 del 27 luglio 2000;
- la Legge n. 56 del 07 aprile 2014;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Personale e Finanze/Servizio Economico Fiscale, dott.ssa Marina Fronda, rilasciato in data 19/05/2020 ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile del settore Personale e Finanze/Servizio Economico Fiscale, dott.ssa Marina Fronda rilasciato in data 19/05/2020 ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il testo del regolamento, parte integrate e sostanziale della Proposta di Delibera in oggetto.

Tutto ciò premesso il Collegio

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE sulla proposta di Approvazione del nuovo Regolamento IPT.

I Revisori

(Dott. Vincenzo ESPOSITO)

(Dott.ssa Rosanna PERRUPATO)

(Dott. Vittorio PETRELLA)